

TORNATA DEL 27 APRILE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore di Sant'Arpino — Seguito della discussione del progetto di legge pel Codice forestale — Resoconto del Relatore sugli articoli rinviati alla Commissione — Nuova redazione degli art. 25, 30 e 31 proposta dalla Commissione — Emendamento del Senatore Devincenzi all'art. 25 — Avvertenza del Senatore Farina cui risponde il Senatore Devincenzi — Spiegazioni del Relatore — Osservazioni del Senatore Farina — Reiezione dell'emendamento Devincenzi — Approvazione dell'articolo 25 emendato dalla Commissione — Nuove emendazioni all'articolo 28 del Senatore Farina e del Relatore — Approvazione dell'articolo emendato — Filtro della proposta Arrivabene all'articolo 31 — Schiarimento chiesto dal Senatore Devincenzi e fornito dal Relatore — Approvazione dell'articolo sostituito agli articoli 31 e 32 — Ripristinamento dell'articolo 35 ministeriale proposto dal Ministro — Schiarimenti del Relatore — Osservazioni del Senatore Arrivabene — Proposta del Senatore Devincenzi — Presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio — Urgenza dichiarata — Dichiarazione del Relatore — Approvazione della proposta Devincenzi e degli articoli 33 e 34 — Osservazioni del Senatore Devincenzi all'art. 35 cui risponde il Relatore — Emendamento del Senatore De Foresta accettato dalla Commissione — Proposta del Guardasigilli — Sotto emendamento della Commissione — Approvazione dell'articolo emendato, e degli articoli 36 e 37 — Dichiarazione del Senatore De Foresta — Aggiunta del Senatore Sanseverino non accettata dalla Commissione — Emendamento del Senatore Giovanola — Dichiarazioni del Relatore e del Guardasigilli — Approvazione dell'emendamento e degli articoli 38, 39, 40 e 41 — Osservazioni del Senatore Giovanola all'articolo 42 cui risponde il Guardasigilli — Emendamento del Senatore Giovanola — Avvertenze del Relatore e del Senatore Lauzi — Emendamento del Senatore De Foresta accettato dalla Commissione — Approvazione dell'articolo emendato e degli articoli 43, 44, 45 — Mozione d'ordine del Senatore Arrivabene.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio e più tardi intervengono il Ministro Guardasigilli e il Ministro delle Finanze.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Dà poscia lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4212. I Vescovi delle Diocesi di Torino, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Aosta, Asti, ed i rappresentanti di quelle di Susa, Acqui e Fossano, fanno istanza perchè dal Senato non venga adottato lo schema di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare.

N. 4213. La Giunta Municipale di Carpineto della Nora (Abruzzo Ulteriore 1°) porge al Senato motivate istanze perchè nel progetto di legge per la costruzione e sistemazione di strade nelle province continentali meridionali sia provveduto al prolungamento della strada nazionale Ascoli-Teramo fino a Torre dei Passeri.

I sigg. Senatori Cittadella Giovanni, Saracco, e Giustiniani chiedono un congedo, il primo ed il terzo per un mese ed il secondo per 15 giorni, ch'è loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il Prof. Abate Domenico Zappelloni da Padova del suo *Elogio funebre e delle sue iscrizioni in memoria del Senatore Pietro Paleocapa.*

Presidente. È pregato il Signor Senatore Michiel a riferire sui titoli di nomina a Senatore del Duca di Sant'Arpino.

Senatore *Relatore.* Il Cav. Luigi Caracciolo Duca di Sant'Arpino venne nominato Senatore con Decreto 28 febbrajo ultimo scorso.

I documenti prodotti giustificano pienamente quanto viene prescritto dall'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno, dappoichè il Cav. Luigi Caracciolo ha compiuto gli anni 40 e paga da oltre tre anni somma maggiore delle L. 3000 d'imposizione diretta, per cui l'Ufficio II ha l'onore di proporvi la sua ammissione a Senatore.

Presidente. Se nessuno fa opposizione, metto ai

voti le conclusioni dell'Ufficio secondo, testè esposte dall'onorevole Senatore Michiel, per la convalidazione della nomina a Senatore del Duca di Sant'Arpino.

Chi le approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Si dovrà sospendere per pochi minuti la seduta onde la Commissione abbia tempo di terminare il suo lavoro intorno agli articoli che le furono rimandati.

La seduta è ripresa a ore 3, 20.

Presidente. Ieri si è soprasseduto alla discussione degli articoli 25, 28, 31 e 32 per rimandarli alla Commissione acciocchè ne facesse soggetto di nuovo studio.

Ora chiedo alla Commissione di farne conoscere il risultato.

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione rende conto dell'impegno preso, di riprendere in esame il testo degli art. 25, 31 e 32.

Presidente. Vi è anche l'art. 28 il quale rimase sospeso.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Domando perdono al signor Presidente, ma io spero che il rendiconto farà fede che non rimase sospeso l'articolo 28.

Presidente. Le posso asserire che vi furono varie osservazioni su questo articolo all'ultimo comma per cui non fu messo ai voti e rimase sospeso.

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione rende conto dell'esame che ha fatto del testo degli articoli 25, 31 e 32 al seguito dei suggerimenti dati dagli onorevoli Senatore Farina, Giovanola e Devincenzi.

Prima di tutto, io debbo avvertire che i suggerimenti stessi erano ispirati, per ciò che riguarda l'articolo 25, da due intenzioni perfettamente fra di loro contrarie. Gli onorevoli Farina e Giovanola desideravano che l'ingerenza dell'Amministrazione forestale relativamente alla condotta economica dei boschi appartenenti a Corpi morali fosse limitata e diminuita. L'onorevole Devincenzi piuttosto credeva opportuno che le attribuzioni dell'Amministrazione forestale anzichè essere determinate specificatamente in quelle tre operazioni che tutta quanta compongono ed esprimono la selvicoltura, fossero estese a tutto ciò che può comprendersi nella frase più complessa e generica di « piano di economia » nel quale certamente s'intendono anche quelle opere che non sono strettamente attinenti e relative alla selvicoltura; ma si riferiscono a tutto ciò che più o meno direttamente può giovare al godimento dei prodotti forestali, e principalmente alle strade forestali, ossia a quei mezzi che facilitano lo smercio dei prodotti delle selve.

Faccio quest'avvertenza ad effetto di rendere conto delle diverse sentenze che, di fronte a due suggerimenti mossi da intenzioni così diverse, pronunziò la Commissione.

È certo che l'Amministrazione forestale è posta a

fianco di tutti quanti gli Enti morali che posseggono foreste all'unico e solo effetto di assisterli con le cognizioni che quella gerarchia di funzionari possiede intorno alla parte tecnica e scientifica della selvicoltura.

Al di là di questo, l'Amministrazione forestale non si è mai inteso che andasse, nè sarebbe opportuno che si spingesse. Si avvertiva per conseguenza che l'ingerenza stessa potesse per avventura verificarsi alquanto al di là della sua indole e delle sue naturali attribuzioni, ogni volta che avesse solo il diritto di proporre quelle tre operazioni che come dissi, e ripeto, compongono tutta quanta la industria selvana, e si è creduto che fosse sufficiente il limitare l'azione dell'Amministrazione forestale e vigilare che le operazioni attinenti alla selvicoltura fossero scientificamente, tecnicamente e regolarmente condotte, senza dare all'Amministrazione medesima la facoltà di entrare troppo innanzi a quella iniziativa che compete ai Corpi morali come a qualunque proprietario di disporre meglio o peggio del suo.

In questo intendimento la Commissione si è avvicinata e spera di avere anzi raggiunto nel nuovo testo l'intenzione dell'onorevole Senatore Farina.

Confesso la verità che un'eguale accoglienza crede la Commissione non poter fare alle idee enunciate dall'onorevole mio amico Senatore Devincenzi, cioè di dare all'Amministrazione forestale un'ingerenza più lata che comprenda tutte quelle opere, tutti quei provvedimenti che si riferiscono al piano generale di economia, fra i quali anche l'iniziativa delle strade forestali. Noi ci facciamo un'idea molto chiara e semplice dell'Amministrazione forestale? È un Corpo d'impiegati del Governo i quali fanno il tirocinio dell'insegnamento proprio della selvicoltura e conseguentemente si istruiscono di tutto ciò che si attiene a questa industria agraria.....

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Senatore De Gori, Relatore... pervengono progressivamente dall'insegnamento forestale e dai minimi gradi dell'Agenzia forestale ai sommi gradi, e somministrano agli Enti morali a cui sono posti a fianco tutti quei lumi e consigli pei quali la selvicoltura può essere nel miglior modo condotta; ma al di là di questo non si può a priori esigere che gli agenti forestali abbiano anche cognizioni tecniche intorno alla costruzione delle strade. Potranno naturalmente vedere e giudicare la convenienza che una selva abbia più o meno strade che si dirigano da un punto ad un altro, ad un centro di popolazione, all'incrociamiento di una via pubblica per effetto di che lo smercio dei prodotti forestali potrebbe essere reso più facile e più comodo; ma non si può pretendere dagli agenti forestali cognizioni che appartengono ad un ufficio differente dal loro, cioè, al Genio civile.

Sono gli ingegneri provinciali e comunali quelli che opportunamente possono proporre la costruzione più

opportuna di strade le quali giovino allo sgombrò delle foreste appartenenti ai Corpi morali.

Certamente l'onorevole Devincenzi non pensa che se taluno volesse ad una delle sue proprietà facilitare lo smercio delle sue derrate più importanti, chiamerebbe a costruire una strada il suo giardiniere. L'onorevole Senatore Devincenzi, affermava come nell'ultima legge relativa alle foreste fosse attribuita all'Amministrazione forestale dell'Impero francese anco ciò che riguarda le strade forestali. Io confesso che non mi è riuscito trovare questa disposizione nè nella legge organica del 1836, nè nella legge successiva la quale amplia, in certi punti, la legge primitiva del 1836, ma devo dichiarare che adesso, all'orecchio, il mio amico e vicino Senatore Devincenzi mi suggerisce che questa disposizione non emana da una legge, ma da un Decreto Imperiale, del quale io chiedo scusa al Senato se francamente dico che da ieri ad oggi non mi è avvenuto di prendere cognizione. Ad ogni modo ciò non cambia il criterio generale che noi ci siamo formati degli agenti dell'Amministrazione forestale: noi li crediamo ottimi consiglieri per ciò che riguarda la selvicoltura, ma noi non siamo ugualmente sicuri che siano atti a proporre opere stradali per il migliore e più facile sgombrò delle foreste. In conseguenza, ancorchè un Decreto imperiale confidi queste attribuzioni all'Amministrazione forestale in Francia, come è certo postochè l'onorevole Senatore Devincenzi lo sa e lo dice, ciò non cambia punto il criterio che ci siamo formati.

Per queste ragioni, accogliendo i suggerimenti dell'onorevole Senatore Farina e non accogliendo quelli dell'onorevole Senatore Devincenzi, la Commissione ha l'onore di proporvi un nuovo testo all'art. 25 che deporrà sul banco della Presidenza dopo aver reso ragione di ciò che la Commissione ha fatto relativamente agli altri due articoli che le erano stati rinviati, cioè l'art. 31 e l'art. 32, alle due disposizioni cioè, che si riferiscono all'Amministrazione dei boschi indivisi fra Stato e Comuni, fra Comuni ed altri Corpi morali, e veramente fra qualsiasi Ente morale, cominciando dallo Stato, ed i privati.

Come la Commissione è stata, ed è impenitente nella proposta fatta dall'onorevole Devincenzi, essa viceversa è convertita intorno alle riforme che possono meritare questi due articoli, a seconda delle savie e gravi avvertenze, che ieri facevano e l'onorevole Farina, e l'onorevole De Foresta. Anzi dirò francamente che la Commissione non si è convertita oggi, ma che la grazia illuminante la toccò fin da ieri.

Noi avevamo adottato il testo del progetto ministeriale anco per la ragione che il testo stesso lo avevamo trovato perfettamente conforme a siffatte disposizioni in alcune leggi di diversi Stati d'Europa; ma riflettendo meglio alle condizioni di fatto dei paesi, le quali non occorre dissimularlo, hanno sempre una grandissima influenza nella compilazione delle leggi economiche, ci siamo resa ragione del perchè in al-

cuni paesi, e specialmente della Germania, si è data tanta preponderanza all'azione dell'Ente morale sulla azione del proprietario privato nei boschi indivisi e comuni. Ci è sembrato realmente che questa eccessiva preponderanza nascesse dalla natura stessa del possesso misto, e dalla proporzione nella quale si verifica questa comunione, fatti i quali in realtà presso di noi, o non si verificano, o veramente anzi si verificano in una ragione perfettamente inversa.

Ci siamo di più convinti che il significato pratico di queste due disposizioni non consiste nel dare all'Ente morale un'azione preponderante su quella del privato proprietario; ma il merito di questi due articoli evidentemente sta in ciò, che dove c'è mistura, comunione di proprietà fra uno che è perfettamente libero di amministrare bene o di amministrare male, ed un altro il quale amministrare male non può, perchè deve essere sempre assistito dal Consiglio illuminato e tecnico della persona competente quale è l'agente forestale, quel dato bosco, che si trova indiviso e comune, sfugga al pericolo di essere mal condotte, e resti tutelato dalla legge.

Questo è l'unico intendimento, l'unico merito degli articoli dei quali si tratta; e per conseguenza la Commissione ha creduto che questi due articoli meritassero una vera e propria riforma all'effetto che quella preponderanza dell'Ente morale sul privato sparisse, rimanendo integra quella garanzia, alla quale gli articoli sono preordinati, cioè a dire che, dove un bosco è proprietà comune, la tutela dell'Amministrazione forestale per la buona condotta del bosco stesso giovi sia a quella parte che spetta all'ente morale, sia a quella parte che spetta al proprietario privato.

Reso conto per tal modo dell'esame che la Commissione ha istituito sopra i due articoli in discorso, non mi resta che a leggerli, e quindi sottoporli allo onorevolissimo nostro Presidente.

L'articolo 25 sarebbe riformato in questa guisa:

« Lo scompartimento, la coltura, e il taglio periodico e regolare sono concertati fra l'agente forestale, e le legittime rappresentanze dei Comuni e dei Corpi Morali, ed approvati dal Prefetto. »

« L'Amministrazione forestale ne invigila l'osservanza e l'esecuzione a norma del Regolamento di che all'articolo 30. »

Gli articoli 31 e 32, verrebbero ad essere riuniti in un solo articolo così concepito:

« Art. 31. I boschi indivisi fra lo Stato ed i Comuni e altri Corpi morali o fra un Ente morale e i privati, saranno regolati colle stesse discipline stabilito per i boschi appartenenti intieramente all'Ente morale col quale esiste la comunione. »

Presidente. La parola è al Senatore Devincenzi.

Senatore Devincenzi. Sono dolente di non potermi acquietare alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore mio amico Senatore De Gori, perocchè la differenza che passa fra il suo concetto ed il mio, mi pare

che sia gravissima, ed anzi dirò in materia forestale, implichi un principio fondamentale.

Prego innanzi tutto il Senato di osservare che l'onorevole Senatore De Gori mi ha condotto per vie e per sentieri per cui non mi sono in verun modo messo: io non ho detto per verun modo che fossi più o meno tenero di certi vincoli, non ho detto che desideravo che il piano di economia si facesse da questo o da quello, che lo facesse il possessore o l'Amministrazione, solo ho portato le mie osservazioni sulla necessità che anche per questa natura di boschi vi sia un *piano economico*, di modo che lasciassi totalmente la questione intorno a chi debba fare questo piano. Certo è peraltro che vuoi che questo piano economico sia fatto dall'Amministrazione, vuoi che sia fatto dal proprietario direttamente, vuoi finalmente che sia fatto di concerto fra i proprietari e l'Amministrazione, certa cosa è, diceva che fa mestieri che vi sia, se vogliasi ritirare il maggior utile dai boschi.

Ora, io domando al Senato; vi potrà mai essere un perfetto piano economico di boschi senza strade? Perché si coltiva il bosco? Perché più specialmente si taglia il bosco? È per mettere ad utilità questi boschi, ma senza mezzi di trasporto non vi ha alcun bosco che possa mettersi ad utilità.

Non voglio entrare in verun modo nella questione che ha agitato l'onorevole De Gori, se gli agenti forestali debbano o no essere capaci di progettare opere stradali.

Prima di tutto potrei dire all'onorevole De Gori come in molte scuole di Allemagna e specialmente in quelle sessioni di Istituti politecnici, in cui si insegna la selvicoltura, vi sono due insegnamenti speciali: uno per la costruzione delle strade, e l'altro per quello che chiamano fluvialità, ossia per studiare il modo come trasportare per mezzo di terra o di acqua il legname che si taglia. Io credo che anche noi potremmo avere degli agenti forestali che facessero ciò che fanno gli agenti forestali d'Allemagna e di altri paesi. Anzi mi piace ricordare, che avendo il Ministro di Agricoltura (non l'attuale ma il passato) chiamato un nostro ispettore forestale perchè andasse in alcune province a me note del Mezzogiorno a studiare una certa contrada che doveva rimboscarsi, gli proponeva di dargli a compagno di studi un ingegnere stradale; e l'impiegato forestale gli fece conoscere che egli non si sarebbe reputato buon forestale se non avesse saputo progettare strade sui monti, e progettare opere di fluvialità.

Ma la questione non è se la strada debba essere tracciata da questo o da quello, se debbe essere tracciata dagli ingegneri forestali, o dagli ingegneri civili, dagli ingegneri comunali o da agenti forestali; io dico che in un piano economico le strade debbono necessariamente farne parte. Nè giova dire, come pare volesse dire scherzando l'onorevole De Gori, che quando uno dovesse far tracciare una strada nel suo giardino non chiamerebbe il suo giardiniere. Ricordi

il Senatore De Gori che anche chi volesse far dipingere una sala non chiamerebbe l'architetto; ma non è perciò che chi deve progettare un palazzo non pensi che vi debbano essere delle pitture. L'architetto progetta quali sieno le sale da esser dipinte, e ne lascia poi la cura ai pittori.

L'Agente forestale farà rilevare i bisogni della viabilità, e se poi questi non sarà al caso egli stesso di progettare la strada, chiamerà l'ingegnere; ma frattanto dirà che senza una strada, quel dato bosco non può avere nessunissimo valore.

Per tutte queste ragioni io propongo al Senato, e spero che l'onorevole Commissione vorrà accettarlo, che nell'articolo 25, invece delle parole: *lo scompartimento, la coltura, e il taglio periodico e regolare sono proposti dall'Amministrazione forestale*, accettando tutta la rimanente redazione quale è stata proposta dall'onorevole Commissione, si pongano le sole parole: *il piano forestale*.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io vorrei pregare l'onorevole preopinante a badare che si è già parlato di piani economici all'articolo 11 dove è detto « saranno amministrati secondo un sistema di economia » si è cambiato la parola sistema e si è detto secondo un piano di economia.

Dunque i terreni dei privati colpiti da vincolo, e quelli dei Corpi morali saranno regolati da piani di economia.

La parola che vorrebbe l'onorevole Devincenzi esiste già nella Legge e non mi pare sia necessario di ripeterla.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. Io sono contentissimo di essere in pieno accordo con l'onorevole Senatore Farina, e lo ringrazio che è venuto a darmi il suo influente aiuto. Ma d'altra parte poi faccio considerare all'onorevole Farina, che mentre io accetto il suo aiuto, bisogna che egli accetti un mio piccolo emendamento, o schiarimento, inquantochè nell'articolo 25, intorno al quale discutiamo al presente, non si tratta di boschi vincolati, ma di boschi non vincolati; ed io non veggio ragioni perchè dobbiamo fare dei piani economici per i boschi vincolati, e non dobbiamo fare dei piani economici per i boschi non vincolati; giacchè il piano economico non tanto serve alla conservazione del bosco, perchè se si volesse conservare il bosco, basterebbe, spessissimo di abbandonarlo, e non fare che altri vi andasse dentro a distruggerlo, ma serve per utilizzare il bosco.

L'utilizzazione del bosco è una condizione comune tanto ai boschi vincolati, quanto ai boschi non vincolati, e veramente non so vedere, come osservava benissimo l'onorevole Senatore Farina, questa autonomia, questa differenza che si vorrebbe stabilire. In una parte si ragiona di piani economici propriamente detti,

e in un'altra parte di piani economici sì, ma di piani economici molto raccorciati, e per così dire, mutilati. Io non so veramente perchè la Commissione volesse ritenere questa specie di mutilazione nell'articolo 25.

Presidente. Il signor Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Mi permetta l'onorevole preopinante di fare osservare una cosa. La legge distingue due categorie di boschi; quelli vincolati, per i quali esistono maggiori motivi di dar norme certe e fisse all'azione degli individui; e quelli non vincolati i quali in genere rientrano nella legge della proprietà generale. Se noi dobbiamo guardare alla difficoltà di avere strade, questa difficoltà esiste per tutti i generi di cultura, ed una delle disgraziatissime circostanze nelle quali versiamo sta appunto nella difficoltà di stabilire le strade vicinali.

Ora, se noi entriamo in quest'ordine d'idee, domando perchè stabiliremo un sistema di strade per i boschi che non sono vincolati, perchè l'importanza loro è molto minore sotto l'aspetto del pubblico interesse. Non vedo perchè ci dovremo occupare solamente dei boschi, e non degli altri terreni. Per conseguenza, sia pure che si possa poi fare una legge comune per le strade vicinali, e conseguentemente anche per i boschi; ma non vedo perchè la si introdurrebbe anche in questo genere di boschi, i quali sono di minore importanza sotto l'aspetto della cosa pubblica, della tutela che il pubblico deve aspettarsi da questo genere di coltivazione per impedire i danni delle irruzioni dei fiumi e delle inondazioni. Questo dico non è necessario per la tutela del pubblico, rientra nell'interesse dei privati. Conseguentemente questa materia potrà molto più opportunamente essere regolata quando si parlerà del modo di fare le strade vicinali e non in questa legge la quale determina solo ciò che è indispensabile perchè non venga alterato il corso dei fiumi e dei torrenti a danno dello Stato. Per conseguenza mi pare che, per quanto siano buone le osservazioni esposte dall'onorevole preopinante, esse non trovino molto opportuna sede nella legge che ora discutiamo.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Interrogo il Senato se intende si accordi per la terza volta la parola al Senatore Devincenzi.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Devincenzi. Ringrazio il Senato che mi permette di parlare per la terza volta, ma non posso farne a meno dopo le osservazioni dell'onorevole Farina, perchè veramente veggio che non c'intendiamo.

In una parte del progetto si parla di *piani di economia*, e questi piani si intendono in tutta la loro ampiezza. Non si escludono le strade e la fluvialità, e credo neppure quell'altro mezzo che ho veduto in Germania detto la *telodinamica*, che è un modo di trasmissione che si usa dalla cima dei monti alle vallate,

o da cima a cima, servendosi di funi di acciaio, e colle quali sono trasportati grossi pezzi di legname.

Dunque, quando si parla di piano economico in una parte della legge vi si comprende tutto. E perchè invece volete portare una limitazione nell'articolo 25 a questi piani economici? Perchè li volete mutilare, volete togliere ad essi una delle parti più importanti: quella della viabilità che è la sola che possa rendere utili i tagli dei boschi? Lasciate un po' di libertà, e non fate della libertà negativa.

Parlate di piano economico; e se coloro che debbono poi eseguirlo, concertarlo, non vorranno fare delle strade, facciano come vogliono, ma se lo vogliono fare, perchè non potranno intraprenderle? Perchè volete che un individuo possa mettersi scarpe e cappello e non possa indossarsi l'abito? Lasciate pure che tutti a loro voglia possano mutarsi e scarpe e cappello e l'abito; cioè a dire: facciamo che il piano economico sia inteso nella sua integrità e generalità, e poi facciamo gl'interessati quello che vogliono.

Io non so capire questa limitazione, tanto più che non è ai privati che si lascia di accettare il piano economico, ma che si sottopone all'approvazione del Prefetto. Si potranno trovare Prefetti che non sapranno fare il vero interesse di tutti e ne succederanno ingiustizie.

Senatore De Gori. *Rel.* Molto ingegnosamente l'onorevole mio amico Senatore Devincenzi vorrebbe fare apprezzare dal Senato per cose analoghe quelle che non lo sono, e invocare per conseguenza provvedimenti uniformi dove la ragione delle cose li reclama disformi.

Alla sorte dei boschi vincolati ormai non è più a pensare. Quella parte che è relativa alla condotta dei boschi vincolati è stata già deliberata, e per conseguenza il piano economico è affidato all'Amministrazione forestale in tutta la sua piena significazione.

Qui non siamo di fronte a boschi vincolati e boschi nazionali, ora siamo sopra un altro punto della legge stessa. Noi siamo a regolare l'ingerenza dell'Amministrazione forestale sopra proprietari liberi del fatto proprio, quali sono i Corpi morali, che posseggono foreste. La questione per conseguenza è ben netta, è di principio. Quale ingerenza si vuol dare al Corpo tecnico dell'Amministrazione forestale nei boschi liberi dei proprietari, ma dei proprietari che sono Corpi morali? Si vuole limitare alla vera e propria selvicoltura, ovvero si vuole estendere a tutti quegli effetti che si comprendono nella più completa e lata espressione di piano economico?

Questa è la questione: ieri fu avvertito che le sole attribuzioni date all'Amministrazione forestale di proporre ciò che strettamente si appartiene alla selvicoltura erano anche troppe; era un'ingerenza eccessiva di fronte a quella importanza che i Comuni e i Corpi morali hanno dalla legge e che pertanto dalla legge attuale non si vuole menomare.

Il Senato facendo buon viso a quest'idea rinviava

alla Commissione quest'articolo: la Commissione oggi lo riproduce per modo che quell'iniziativa all'Amministrazione forestale viene tolta, e le viene soltanto conferita la vigilanza e l'assistenza dell'Amministrazione. Ora, l'onorevole Devincenzi, per ragioni certamente secondo lui apprezzabili, vorrebbe accordare all'Amministrazione forestale un'azione maggiore di quella...

Senatore Devincenzi. No, no.

Senatore De Gori, *Relatore*. di quella che è nell'intenzione della Commissione, cioè a dire di ciò che esclusivamente e restrittivamente si appartiene alla selvicoltura. Vorrebbe che tutto quanto si contiene nella più lata significazione delle parole *piano economico*, fosse presso i Comuni influenzato dall'Amministrazione forestale.

Ripeto è una questione di principio. Da noi si ritiene che i Comuni o altri Corpi morali, essendo enti autonomi ed indipendenti nel fatto proprio, non debbano aver altro concorso dall'Amministrazione, se non quello che unicamente riguarda la selvicoltura.

Ripeto, si è già votato che l'Amministrazione forestale deve spiegare una azione più ampia nei boschi vincolati, nei boschi nazionali; ma non si crede, in quanto a noi, che l'Amministrazione forestale debba esercitare più estese attribuzioni di fronte a proprietari che la legge rispetta siccome liberi ed indipendenti.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non abuserò della pazienza del Senato. Le cose dette dall'onorevole De Gori, mi dispensano dall'essere lungo. Farò solo osservare all'onorevole Devincenzi che la legge non impone alcun vincolo all'interessato, che può proporre tutte le strade che vuole. Quindi, quel vincolo che vedeva l'onorevole Devincenzi non esiste, e sotto quest'aspetto la legge non parmi censurabile.

Presidente. Prima di tutto rileggo l'articolo 25 come venne proposto dalla Commissione:

« Lo scompartimento, la coltura e il taglio periodico e regolare...

Senatore Devincenzi. Scusi, Signor Presidente; prima dovrebbe essere messo ai voti l'emendamento.

Presidente. Mi permetta, io non ho detto che mettevamo ai voti l'articolo, ho detto che ne davamo lettura, perchè non si può capire l'emendamento, se non si conosce prima l'articolo sul quale cade.

Rileggo dunque l'art. 25. « Lo scompartimento, la coltura e il taglio periodico e regolare, sono concertati fra l'agente forestale e le legittime rappresentanze dei Comuni e dei Corpi morali, ed approvati dal Prefetto.

« L'Amministrazione forestale ne invigila l'osservanza e l'esecuzione a norma del Regolamento di che all'art. 30 ».

Il signor Senatore Devincenzi a quest'articolo propone il seguente emendamento: alle parole *lo scompartimento, la coltura e il taglio periodico e regolare sono*

concertati ecc., sostituisce le parole, *il piano economico ecc.*

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti. Chi intende approvare l'emendamento del Senatore Devincenzi, si alzi.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'articolo proposto dalla Commissione di cui ho dato testè lettura.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

Qui cadrebbe in acconcio riportare la discussione sull'articolo 28, il quale ieri non fu messo ai voti perchè, essendo state proposte all'ultimo comma alcune varianti si è creduto bene rinviarlo alla Commissione.

Ora io lo leggerò colle varianti proposte dalla Commissione stessa.

L'articolo 28 dunque sarebbe così concepito:

« Pei boschi comunali il regolamento per il pascolo, e per l'assegnazione o la repartizione dei prodotti fra gli abitanti del Comune, e tutte le discipline relative, sono concertati fra la Giunta comunale e l'Agente forestale, deliberate dal Consiglio comunale entro due mesi da detta proposta, e definitivamente stabilite dalla Deputazione provinciale.

« In caso di morosità alla deliberazione, o definitivo stanziamento, le determina il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura. Contro tale deliberazione e tale decreto, può ricorrersi al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale deciderà, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato.

« Fintanto che i regolamenti per il godimento di prodotti non siano resi esecutorii, essi non potranno aver luogo che nei limiti e colle condizioni stabilite dal Prefetto, intesa l'Amministrazione forestale e il Consiglio comunale, ove manchino regolamenti debitamente approvati.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi pare che il far proporre dall'Amministrazione forestale il modo di ripartire fra i comunisti il pascolo e l'assegnazione dei prodotti, sia un po' in contraddizione; sembra a me che queste proposte debbano spettare al Consiglio Comunale, come quello che è meglio istruito dei bisogni dei comunisti.

Senatore De Gori, *Relatore*. Sì, sì.

Senatore Farina. Dunque pare che si potrebbe dire « saranno concertati fra il Consiglio Comunale e l'Amministrazione forestale ».

Senatore De Gori, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore De Gori, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Farina a vedere se, a complemento della giustissima sua osservazione, che con esso mi si è presentata veramente

degnata d'approvazione fin da quando l'ha enunciata, non fosse il caso di introdurre una piccola aggiunta, o variante in questo senso: « i regolamenti per il godimento del pascolo per l'assegnazione, o la ripartizione dei prodotti sono concertati fra la Giunta comunale, e l'agente forestale, deliberati dal Consiglio Comunale entro due mesi dalla proposta, e definitivamente stabiliti dalla Deputazione provinciale ecc. » in quanto che in questo modo si lascia l'iniziativa al Comune, si sente l'uomo tecnico, che è l'agente forestale, il Comune delibera, e la Deputazione provinciale approva.

Senatore Farina. Accetto pienamente questa variante.

Presidente. Rilleggo dunque l'articolo 28 per porlo ai voti.

« Per i boschi comunali i regolamenti pel godimento del pascolo per l'assegnazione o la ripartizione dei prodotti fra gli abitanti del Comune e tutte le discipline relative sono concertate fra la Giunta comunale e l'agente forestale, deliberate dal Consiglio comunale entro due mesi da detta proposta e definitivamente stabilite dalla Deputazione provinciale.

« In caso di morosità alla deliberazione, o definitivo stanziamento, le determina il Prefetto sentito il Consiglio di Prefettura. Contro tale deliberazione e tale decreto, può ricorrersi al Ministero di Agricoltura, e Commercio, il quale deciderà sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato.

« Fintantochè i regolamenti per il godimento dei prodotti non sieno resi esecutorii, esso non potrà aver luogo che nei limiti e colle condizioni stabilite dal Prefetto, intesa l'Amministrazione forestale e il Consiglio comunale ove manchino regolamenti debitamente approvati. »

Chi approva l'articolo così redatto, sorga.
(Approvato).

Ora veniamo al capo III, dove agli articoli 31 e 32 la Commissione sostituirrebbe un articolo unico così redatto:

« I boschi indivisi fra lo Stato ed i Comuni o altri Corpi morali, o fra un Ente morale ed i privati saranno regolati colle stesse discipline stabilite per i boschi appartenenti intieramente all'Ente morale col quale esiste la comunione. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Ieri avevo proposto un emendamento all'articolo 31, ed ero stato indotto a ciò fare perchè avevo dato il mio appoggio alla legge credendola d'interesse pubblico.

Ora, la modificazione proposta dalla Commissione appaga intieramente il mio desiderio, quindi io ritiro il mio emendamento.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. Domando uno schiarimento, perchè non intendo quest'articolo.

Chi sarà l'amministratore? Trattandosi di boschi indivisi, chi amministrerà questi boschi? Di due articoli se ne è fatto uno solo, si sono tolte molte cose, e qualche cosa si è sostituita.

Ma io domando alla Commissione che voglia dirmi chi sarà veramente l'amministratore.

Senatore De Gori, Relatore. Tolta la prescrizione che l'amministrazione spettasse a quello fra gli Enti morali che era il più elevato di grado fra i comproprietarii, ne consegue necessariamente che fra più comproprietarii, i boschi si amministrano colle norme colle quali si amministrano tutte quante le proprietà che si posseggono in comune.

Mi pare di averlo accennato fin dal principio della seduta, che la Commissione non aveva altra intenzione tranne quella che tutti i boschi i quali sono indivisi, fossero amministrati secondo i suggerimenti dell'Amministrazione forestale.

Dove la legge tace, è naturale che vige il diritto comune.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo quale l'ha presentato la Commissione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Passiamo al Titolo terzo. Quantunque l'articolo 33 diventi ora 32, lascieremo per ora la stessa numerazione, salvo poi in fine a riformarla.

« Art. 33. Per l'avvenire non potranno più essere conceduti dritti di uso nei terreni vincolati. Nei boschi appartenenti allo Stato, ai Comuni, agli altri Corpi morali non che in quelli indivisi, non potranno essere conceduti nuovi dritti d'uso, salvo che per Decreto Reale promosso dal Ministero di Agricoltura e Commercio, inteso il Consiglio Forestale ed il Consiglio di Stato. »

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io trovo una piccola differenza tra l'articolo come è concepito dalla Commissione, e quello come era concepito dal Ministero, e la differenza sta in questo: che nei boschi vincolati non si potranno più concedere i dritti di uso; e nei boschi appartenenti allo Stato, ai Comuni e ad altri Corpi morali, si potrà concedere questo diritto di uso, ma sotto certe condizioni. Nell'articolo del Ministero non vi era questa distinzione; si potevano concedere, sotto certe condizioni, i dritti di uso, tanto nei boschi vincolati, quanto nei boschi non vincolati.

Ora, io non vedo altra differenza tra i boschi vincolati e i boschi non vincolati, se non che i primi non possono essere coltivati altrimenti che a boschi, ed i secondi possono essere diboscati. Ma in quanto all'uso del terreno coltivato a bosco come bosco, io non veggio nessuna differenza.

Se dunque non c'è nessuna differenza nell'uso del terreno coltivato a bosco come bosco, non veggo la ragione perchè nei boschi vincolati non si possa permettere più di concedere un diritto di uso, e si possa concedere, sempre sotto date condizioni, nei boschi appartenenti allo Stato, ai Comuni e ad altri Corpi morali, i quali non sieno vincolati.

Un bosco, quando è tenuto a bosco, vincolato o no, rimane sempre bosco; quando si concedono i diritti di uso, questi diritti di uso non offendono punto la natura della coltivazione; rimane sempre la coltivazione a bosco. Quindi un bosco per essere vincolato non si trova in condizioni differenti dai boschi i quali non siano stati vincolati.

Se dunque nei boschi non vincolati, sotto certe condizioni, si può permettere la concessione dei diritti di uso, io non veggo perchè non si abbiano a porre nella medesima condizione i boschi che sieno stati vincolati.

Pregherei quindi la Commissione di accettare l'articolo 33 così come fu concepito nel progetto ministeriale.

Senatore **De Gori, Relatore.** Vincolo e uso comune, sono in verità due cose molto repugnanti fra loro e che alla Commissione appaiono inconciliabili.

Si stabilisce il vincolo perchè si crede quel bosco talmente necessario al pubblico interesse che si stima dovere vincolare non già la proprietà, ma l'esercizio della proprietà nelle mani del vero e legittimo proprietario.

Ora, a questo atto dell'Amministrazione in verità non saprei come potesse conciliarsi l'uso dato ad una popolazione intera di partecipare dei frutti di quelle selve; sia pure che l'uso sia regolato, vigilato, sorvegliato, e che le trasgressioni sieno punite; ma è un fatto che una proprietà della quale possono godere molti, è sempre esposta a maggiori pericoli e danni di quella che non può essere goduta che da un solo. E se la necessità della conservazione di quel bosco, è stata giudicata tale, e tanta, che l'azione pubblica l'ha vincolata, come ammettere che quella selva stessa sia rilasciata all'uso comune?

Io credo che questa spiegazione persuaderà l'onorevole signor Ministro, e lo farà convinto che realmente lo ammettere il diritto d'uso a favore di una popolazione in un bosco la conservazione del quale è stimata necessaria, non sia punto conveniente. Io credo e spero perciò che l'onorevole Ministro non insisterà nella sua proposta.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. In generale, io sarei avverso alla concessione di qualunque diritto di uso, perchè il diritto di uso è una limitazione di proprietà, perchè è una compartecipazione nella proprietà. Ma se in qualche caso si concede il diritto di uso, è perchè si crede

che sono tali le condizioni in cui versa qualche villaggio, che senza il diritto di uso sui prodotti dei boschi è impossibile a' suoi abitanti di provvedere alle loro necessità.

Quando adunque per istabilire un diritto di uso si impone come condizione necessaria un Decreto Reale promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e sentito il Consiglio di Stato, io non veggo più quali sieno i pericoli e i danni che sovrastano ai boschi vincolati.

Se si concede ai boschi non vincolati con queste cautele, queste medesime cautele possono ben bastare per la garanzia dei boschi vincolati.

Per conseguenza, io persisto nella proposta di sostituire l'articolo del Ministero a quello della Commissione.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Io appoggio la proposta dell'onorevole Ministro, poichè so dall'esperienza procuratami dal lungo corso della mia vita, che in tutti i Comuni dove le popolazioni possono usare delle legne e del pascolo, la miseria è minore che in quelli dove non si possono godere tali vantaggi.

Io credo quindi che dal lato umanitario sia utile che si approvi la proposta del signor Ministro.

Senatore **Devincenzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Devincenzi.** A me pare peraltro, di non poter essere d'accordo nè coll'onorevole Ministro, nè con la Commissione. Io credo che sarebbe molto meglio che noi seguissimo la legislazione francese, che impedisse all'Amministrazione di concedere nuovi diritti di uso in qualunque siasi caso. L'Amministrazione francese ha una prescrizione positiva, e dice: « nuovi diritti di uso non si conferiscono ». Ed è ben naturale. Il diritto d'uso non è altro che una specie di distruzione continua e giornaliera dei boschi, è un tarlo che incessantemente li divora: di molto che volere avere un bosco col diritto di uso è come voler avere due cose contraddittorie. Inoltre, consideriamo ancora che mentre tutta la nostra legislazione economica non tende ad altro che a rendere libere le terre, questi diritti di uso sono tali vincoli da cui per sciogliersi poi vi è molta difficoltà. Ancora che la legge ce ne dia il modo, quando si tratta di dover rivendicare un diritto contro tutta una popolazione, contro tutto un Comune, è malagevole cosa; e a ragione di umanità o di prudenza, spesso si sacrifica la ragione economica. Quindi io credo che sarebbe più profittevole seguire la legislazione francese e impedire allo Stato di dare novelli diritti d'uso.

Presidente. Fa ella una proposta formale?

Senatore **Devincenzi.** Sì.

Presidente. Allora, intanto che ella la scrive, do la parola al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare

al Senato una proposta di legge votata in questa stessa giornata dall'altro ramo del Parlamento, per accordare al Governo la facoltà di esercitare provvisoriamente il bilancio per altri due mesi. Prego il Senato a volere accordare l'urgenza a questa proposta di legge.

Presidente. Da atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che essendo di massima urgenza, sarà tosto stampato e mandato agli Uffici. Invito quindi i Signori Senatori a raccogliersi domani negli Uffici al tocco per esaminarlo e discuterlo poscia in seduta pubblica, sospendendo per un momento la discussione della legge sul Codice forestale.

La parola all'onorevole Relatore.

Senatore De Gori, Relatore. Avendo l'onorevole Arrivabene fatto appello all'umanità del Senato, io non posso rimanere in silenzio. Qui non si tratta di togliere il godimento dei diritti d'uso, anzi si intende di rispettare tutti quanti i diritti d'uso i quali o per titolo scritto o per titolo consuetudinale possono risultare legittimati. Qui si tratta di concederne dei nuovi; e, ripeto, vincolo da una parte e diritti d'uso dall'altra, mi sembrano così ripugnanti che non saprì come combinarli.

Fatta questa dichiarazione intorno alla proposta dell'onorevole Ministro, la Commissione dichiara di accettare la soppressione della facoltà di concedere nuovi diritti d'uso, antecedentemente proposta dall'onorevole Senatore Devincenzi. È un fatto che tutta questa legislazione nostra è ispirata dal concetto di svincolare la proprietà: tutte le disposizioni contenute in questa legge sono dirette a facilitare la separazione della proprietà stessa affinché ciascuno possa disporre liberamente del suo: e siccome rientra precisamente in quest'idea l'abolizione di nuove concessioni di diritti d'uso, la quale d'altronde è ammessa nella legislazione congeneri, per conseguenza la Commissione si allontana dal progetto ministeriale ed accetta la proposta dell'onorevole Senatore Devincenzi.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io credeva che si volessero levare gli usi attuali; essendo la cosa affatto diversa, io ritiro la mia proposta.

Presidente. Do lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Devincenzi. « Per l'avvenire non potranno essere accordati diritti d'uso nei boschi appartenenti allo Stato, ai Comuni ed agli altri Corpi morali. »

Il signor Ministro accetta?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Non ho difficoltà ad accettare perchè le mie obiezioni movevano dalla condizione diversa che si faceva ai boschi vincolati e non vincolati per rapporto ai diritti d'uso, ed io intendo che siano in condizioni perfettamente identiche.

Presidente. Essendo l'emendamento accettato dalla Commissione e dal signor Ministro, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 34. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge tutti coloro che pretenderanno di aver diritti di uso dovranno farne la dichiarazione, sotto pena di decadenza, all'ufficio di Prefettura della provincia adluceando i titoli giustificativi ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 35. La prova del possesso continuo e pacifico, riconosciuta nei modi di ragione, equivale al titolo scritto. »

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. Io veramente vorrei domandare alla Commissione, che cosa intenda dire positivamente con quest'articolo 35, che ha posto in luogo dell'articolo 37 del Ministero: « La prova del possesso continuo e pacifico, riconosciuto nei modi di ragione, equivale al titolo scritto ». Se per modi di ragione intende un titolo legale.....

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. A norma di legge.

Senatore Devincenzi. A norma di legge, sta bene, ma poichè ho veduto che nell'articolo 37 del progetto ministeriale si parlava del possesso trentenario, e siccome so che nella legislazione francese è stabilito che il possesso trentenario non sia una sufficiente prova, e neanche un possesso più lungo per i diritti d'uso, si bene si richiegga sempre un titolo, così desidererei che ci spiegassimo un poco meglio.

Coloro che dovranno interpretare questa legge, nel vedere che una Commissione autorevolissima del Senato si è dipartita dal progetto del Ministero, che proponeva come equivalente a titolo la prova del possesso di 30 anni, potrebbero cadere in dubbiezze, che forse darebbero luogo a litigi, perciò sarebbe bene che dichiarassimo il senso della legge chiaramente per evitarli.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Replico immediatamente alla domanda fatta dall'onorevole Senatore Devincenzi.

Dove esiste titolo scritto non è luogo a parlare; avvertasi solamente che questo caso è molto raro, in quanto che l'onorevole Senatore Devincenzi espertissimo nella storia della legislazione e dell'economia sa meglio di me quanto raramente si verifichi il titolo scritto; in conseguenza molto bisogna accordare al possesso continuo e pacifico debitamente e legalmente provato.

Ora, la prescrizione della legge francese la quale richiedeva il trentennio come sufficiente alla prova del possesso è di fronte ad una disposizione legislativa, la quale appunto considera questo periodo di tempo come sufficiente ad una prova legale a quest'effetto. Ma noi siamo di fronte a diverse legislazioni, le quali hanno

fin qui apprezzato il possesso pacifico e continuo in un modo differente; per conseguenza bisognava una definizione più lata all'effetto che la prova del possesso pacifico e continuo scaturisse da quegli ordinamenti legislativi e massime di giurisprudenza, che sono stati fin qui in vigore nelle diverse parti d'Italia.

Questa è la ragione per la quale bisognava allontanarsi da una prescrizione troppo precisa e lasciare all'influenza della legislazione e della giurisprudenza, che ha regolato fin qui questa materia nelle diverse contrade italiane, lo stabilire se il possesso abbia quei tali estremi da poter esser giudicato quale possesso legalmente provato.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore De Foresta. Io vorrei pregare l'onorevole Commissione di avvertire che quest'articolo nei termini nei quali è concepito, non esprime forse il di lei concetto che ci ha sviluppato l'onorevole Relatore, e che io, nel mio particolare, accetto.

Poichè le parole *nei modi di ragione, equivale al titolo scritto*, si riferiscono alla prova e non alla qualità. Mi pare che l'onorevole Commissione voglia lasciare ai principii di ragione la sufficienza e legittimità del possesso, sia di 30 anni, sia di 60, o sia anche immemorabile, secondo le diverse legislazioni, e non già il modo di provarlo.

Prego quindi l'onorevole signor Relatore di vedere se non sarebbe il caso di modificare quest'articolo in modo che meglio spieghi il concetto della Commissione.

Senatore De Gori, Relatore. L'onorevole Senatore De Foresta propone una correzione?

Senatore De Foresta. Io toglierei le tre prime parole dell'articolo 35 « cioè la prova del » e direi: « Il possesso continuo e pacifico, riconosciuto nei modi di ragione, equivale al titolo scritto ».

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione acconsente pienamente alla proposta dell'onorevole Senatore De Foresta.

Presidente. Il Senatore Devincenzi fa qualche proposta?

Senatore Devincenzi. No, no.

Presidente. Allora prego il Senatore De Foresta a mandar scritta al Banco della Presidenza la sua proposta.

Senatore De Foresta. La mia proposta si riduce, come già ho detto, a sopprimere le tre prime parole dell'articolo 35, ed a dire così: « Il possesso continuo e pacifico, riconosciuto nei modi di ragione, equivale al titolo scritto ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pare che siamo tutti d'accordo, meno nel trovare il modo come formulare il concetto che la Commissione si è fatto di questo articolo.

Io credo che dovremmo guardare due estremi, la prova, come era nel progetto ministeriale, e il tempo. Or mi sembra che quando diciamo *il possesso*, non abbiamo bisogno di dire altra, perchè si intende che il possesso deve essere provato, e che la prova si farà nei modi prescritti dalle leggi. Quindi le parole *riconosciuto nei modi di ragione* rispetto alla prova del possesso, non avrebbero ragione di essere. Si potrebbe però guardare al tempo, alla durata, perchè il dire solamente *il possesso pacifico e continuo* potrebbe anche intendersi l'aver posseduto per un anno pacificamente e senza essere stato molestato; e ciò non credo che possa essere titolo sufficiente per riconoscere questi diritti di cui si tratta. Dunque si dovrebbe fissare un termine; ma questo termine non si può fissare come già osservava l'onorevole Relatore, perchè dovrebbe essere diverso secondo le svariate legislazioni esistenti nel Regno. Quindi io crederei che quando si tratta di prova del possesso, bisogna non dire altro che *il possesso* e quando si volesse parlare del tempo, si debba dire *a termini di legge*. In conseguenza, se la Commissione non vada in una sentenza diversa dalla mia, io credo che si potrebbe dire: *Il possesso continuo e pacifico riconosciuto secondo le leggi equivale al titolo scritto*.

Senatore De Gori, Relatore. Perfettamente.

Ministro di Grazia e Giustizia..... perchè, ripeto, il *riconoscimento* si riferisce piuttosto al godimento continuo e pacifico, anzichè al possesso.

Mi pare che il concetto così sarebbe meglio spiegato di quello che non lo sia nell'articolo 35.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. La Commissione accetta la modificazione proposta dal signor Ministro di Grazia e di Giustizia, purchè alle parole *secondo le leggi* si aggiungano anche le parole *le massime*; e ciò sulla considerazione che varia essendo la giurisprudenza circa la qualità della prescrizione, immemorabile cioè, o di lunghissimo tempo, e per lo più determinata dalla giurisprudenza e dalla decisione dei magistrati, non da legge, è necessario che l'articolo in esame sia concepito in termini tali, che possa adattarsi alle diverse province.

Ed è superfluo l'osservare, che circa questa specie di usi, l'istesso Codice civile del Regno d'Italia si riferisce alle leggi speciali per questo genere di servitù.

Presidente. Leggo adunque l'emendamento del Senatore De Foresta. « Il possesso continuo e pacifico e riconosciuto nei modi di ragione equivale al titolo scritto. »

Senatore Mameli. *Secondo le leggi e le massime in vigore*: è un sotto emendamento che propone la Commissione all'emendamento del Senatore De Foresta: invece di dire, *nei modi di ragione*, si dica: *secondo le leggi e massime in vigore*.

Senatore De Foresta. Accetto questo sotto emendamento.

Presidente. Dunque l'articolo sarebbe così concepito:

« Il possesso continuo e pacifico riconosciuto secondo le leggi e le massime in vigore, equivale al titolo scritto ».

Se non ci sono ulteriori osservazioni, lo metto ai voti.

(Approvato).

« Art. 36. Il Prefetto intesa la parte interessata, ed assunte, ove occorran, ulteriori informazioni, dichiara con apposito Decreto l'esistenza o l'inesistenza dell'invocato diritto, e nell'affermativa, ne definisce i limiti e la natura.

« Siffatto Decreto dovrà essere emanato fra sei mesi dalla presentazione dei documenti. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 37. Le contestazioni che in seguito ai decreti Prefettizi potranno elevarsi sull'esistenza, natura ed estensione degli invocati diritti, saranno di competenza dei Tribunali.

« L'azione dovrà in questo caso essere intentata, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione del decreto suddetto. »

(Approvato).

« Art. 38. Lo Stato, i Comuni, gli altri Corpi morali ed i privati possono affrancare i loro boschi da qualsiasi diritto d'uso.

« Pel diritto di uso di legnatico lo affrancamento si fa, salvo patto in contrario, mediante la cessione in proprietà agli utenti di una parte del bosco gravato da servitù ».

« Per gli altri diritti di uso l'affrancamento ha luogo, salvo sempre convenzione in contrario, mediante il pagamento d'una indennità ».

« È fatta eccezione pel diritto di pascolo, pel quale gli utenti potranno ricusarsi a ricevere un'indennità, nel caso che l'esercizio di cotesto diritto risulti indispensabile ai bisogni della popolazione interessata ».

« In caso di divergenza il Prefetto, inteso il Consiglio di Prefettura, deciderà sull'esistenza degli asseriti bisogni locali ».

« Contro siffatta decisione è ammesso il reclamo al Ministero di Agricoltura e Commercio che pronuncerà sentito il parere del Consiglio di Stato ».

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che io voterò contro quest'articolo e contro gli articoli 40 e 42 che vengono dopo, perchè credo che contengono disposizioni lesive delle garanzie dei cittadini, e delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Io non aggiungo parole perchè crederei di mancare di riguardo alla Commissione ed al Senato se di nuovo

mettessi in campo le osservazioni che già ebbi a fare in altra seduta, e che non furono menate per buono dal Senato; ma ho creduto dover mio il dichiarare pubblicamente che io voterò contro questi articoli.

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Sanseverino. In questo articolo si mette una eccezione al diritto di affrancamento quando sia indispensabile ai bisogni delle popolazioni interessate: e poscia nel quinto comma si dice: « in caso di divergenza il Prefetto, inteso il Consiglio di Prefettura, deciderà ecc. » In caso di divergenza fra chi? È vero che si sottintende, ma mi pare che non sia chiaro: vorrei che si aggiungesse; *in caso di divergenza fra l'utente e il direttore.*

Mi pare che quest'aggiunta renderebbe più chiara questa parte dell'articolo.

Presidente. La Commissione accetta questa aggiunta?

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione trova che quel paragrafo è più che sufficientemente chiaro.

Presidente. Insiste nella sua proposta il signor Senatore Sanseverino?

Senatore Sanseverino. Non è ben chiaro fra chi sia divergenza. Se la Commissione trova che non vi sia bisogno di maggiore schiarimento, mi rimetto: per altro confesso che per me quel paragrafo rimane un poco oscuro.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Poichè nessun altro vuol parlare sopra questo articolo, chiedo licenza di presentare una brevissima osservazione precisamente sull'ultimo comma del medesimo.

Non so darvi ragione come la Commissione abbia sostituito al parere della Deputazione provinciale, molto opportunamente proposto nell'articolo corrispondente del Ministero, il parere del Consiglio di Prefettura.

Se si trattasse di una questione legale, sarebbe giustificata la preferenza data ad una magistratura composta di uomini più specialmente versati nella applicazione delle leggi amministrative, ma qui si tratta della cognizione e dell'apprezzamento di fatti e di condizioni speciali a certi luoghi ed a certa popolazione, al quale giudizio sono assai più competenti i consiglieri provinciali eletti nei paesi medesimi.

Signori, supponete che il Prefetto sia assistito da Consiglieri che vengono da Trapani, da Venezia, da Genova, i quali forse non hanno mai veduto un bosco, qual parere potranno essi dare sulle condizioni locali del paese che reclama quell'uso? Non v'ha dubbio che in simili materie sarà sempre più attendibile l'avviso della Deputazione provinciale, quindi io prego il Senato di ristabilire la dizione proposta dal signor Ministro che era la seguente: « in caso di divergenza il

Prefetto, inteso l'Ufficio forestale e la Deputazione provinciale deciderà ecc. »

In sostanza la mia proposta è di ristabilire il penultimo comma come fu proposto dal Ministero, e spero perciò di avere con me consenziente l'onorevole Ministro.

Senatore De Gori, Relatore. L'onorevole Senatore Giovanola ha perfettamente ragione: il regolamento per la conservazione del diritto di pascolo non è una questione legale: ma non si spaventi l'onorevole preopinante, nè il Senato, se uso una frase un po' troppo colorita, è una questione sociale per quelle date popolazioni, per quelle date località. È una questione che interessa talmente l'essere economico, finanziario, la abitudini, la vita civile di certe date popolazioni, in certi dati Comuni, che per essi è una questione sociale l'averlo o non averlo, il conservare od il perdere il diritto di pascolo.

Questa fu la ragione per la quale la Commissione credette che il giudicare di questo diritto, non fosse nelle attribuzioni che sono proprie della Deputazione provinciale, la quale, ripeterò, credo, per la terza volta in questa discussione, non può spostarsi da quell'indole che le ha accordata la legge. La Deputazione provinciale è un Corpo morale esecutivo delle deliberazioni del Consiglio provinciale in quanto si riferisce all'amministrazione della Provincia, è una magistratura tutrice dei Comuni e delle Opere Pie: ma non è rappresentanza elettiva della società tutta intera della Provincia.

Trattandosi dunque di una questione che ha un aspetto in verità più grave e più esteso di quello che non sia realmente una questione agricola o legale, sembra alla Commissione che meglio della Deputazione provinciale potesse illuminare il Prefetto il Consiglio di Prefettura, il quale per la sua natura è in grado di apprezzare di più le condizioni e le ragioni di una data popolazione, come il Governo riassume tutti gli elementi necessari per giudicare competentemente in questa materia.

Piuttosto io confesso il vero, che senza interpellare, perchè non mi è concesso nell'improvvisazione, i miei Colleghi, non sarei alieno dall'aggiungere al Consiglio di Prefettura anche il Consiglio provinciale.

Il Consiglio provinciale rappresenta in realtà tutta quanta la massa degli interessi che vivono e si agitano nel territorio di una provincia; il Consiglio provinciale è il rappresentante diretto di tutti quanti gl'interessati; per conseguenza ove l'onorevole Giovanola credesse di proporre, che al Consiglio di Prefettura si aggiungesse anche il parere del Consiglio provinciale, in quanto a me individualmente, riserbandomi di sentire i miei Colleghi, sarei disposto ad accettare.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore, il quale disse che si tratta di una questione sociale, al cui scioglimento

è soprattutto indispensabile una estesa e profonda cognizione delle condizioni e dei bisogni locali, cognizione che a nessuno può meglio appartenere che ai Consiglieri nominati dagli stessi elettori, ed abitanti nei paesi cui si deve provvedere.

Non posso però ammettere la limitazione che egli pretende d'imporre all'ufficio della Deputazione provinciale. Basta leggere la legge comunale per vedere quanto sono vaste le ingerenze che essa volle dare a codesta istituzione elettiva, surrogandola nella massima parte delle attribuzioni per le precedenti leggi assegnate ai Consigli di Governo, composti di soli impiegati. E ciò non solo per la maggiore pratica degli affari, ma eziandio per la maggiore confidenza che gli amministrati sogliono avere nei loro eletti.

Perchè, mi concederà l'onorevole Relatore, non basta fare le cose bene: i privati che debbono sopportare le conseguenze dei provvedimenti delle autorità tanto più facilmente vi si sottomettono quando hanno la convinzione che le cose sono fatte con sufficiente sollecitudine per i loro interessi, e si ubbidisce più volentieri a chi sa che cosa significhi il dovere ubbidire, che non a chi sappia soltanto comandare.

Quanto poi all'espedito che ne vorrebbe surrogare l'onorevole Relatore, cioè di ammettere il Consiglio provinciale in concorso col Consiglio di Prefettura, mi pare che in questo modo si allarghi di troppa la cerchia di queste trattazioni, disturberebbersi il Consiglio di Prefettura ed il Consiglio provinciale che è molto numeroso, e non può adunarsi tanto frequentemente, e ne verrebbe un soverchio ritardo nella risoluzione degli affari.

Io quindi mi limito a proporre che si sostituisca la Deputazione provinciale al Consiglio di Prefettura.

Presidente. Dunque il Senatore Giovanola come emendamento ripiglierebbe il comma del progetto ministeriale da sostituirsi a quello proposto dalla Commissione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Salvo che il Senato non creda di risolvere prima la questione elevata dal Senatore Giovanola, io vorrei fare una domanda alla Commissione, solo per avere uno schiarimento.

La Commissione ha modificato l'articolo del progetto ministeriale in quanto riguarda la parte del procedimento.

Su di ciò il Senato deciderà se debba o no accogliere l'emendamento Giovanola; io mi permetto di chiamare l'attenzione del Senato e della Commissione sulla parte aggiuntiva all'articolo del progetto ministeriale, la quale per quanto mi paia in complesso utile ed opportuna, altrettanto fa sorgere nell'animo mio il dubbio che potrebbe costituire un ostacolo a

che questo procedimento abbia il suo definitivo risul-
tamento.

Spiego la mia idea. La Commissione ha creduto, e,
lo ripeto, giustamente, aggiungere queste parole: *il
quale, (s'intende già il Prefetto) chiamati e conciliati
gli interessati ecc.*

Ora, io mi sono fatto questo dubbio: se mai accade
che gli interessati non si concilino, si potrà oppre-
no, venire a decretare l'affrancamento e stabilire il
compenso e l'indennità?

Capisco che il Prefetto, prima di decidere, chiami
le parti interessate e tenti, se mai è possibile, una
conciliazione, in modo che questo decreto non sia
altro che la sanzione della conciliazione delle parti
interessate; ma non deve essere sfuggito alla sagacia
della Commissione che le parti interessate non pos-
sono sempre essere conciliate: quindi può sorgere,
come dicea, il dubbio, che se non si concilieranno,
resti impotente il Prefetto a prendere una determina-
zione. Ripeto, il concetto della Commissione deve es-
sere stato tutt'altro; ma se si potesse eliminare que-
sto dubbio ed evitare probabili inconvenienti, formo-
lando diversamente l'articolo, mi permetterei di pre-
sentare alla deliberazione del Senato un'analoga pro-
posta.

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando il permesso
al Senato di rispondere all'onorevole Guardasigilli
quando saremo giunti all'articolo 39.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia l'e-
mendamento proposto dal Senatore Giovanola.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato)

Essendo appoggiato, metto ai voti quest'emenda-
che consiste nel sostituire il comma del progetto mi-
nisteriale a quello della Commissione.

Leggo il comma del progetto ministeriale.

« In caso di divergenza il Prefetto, inteso l'Ufficio
forestale e la Deputazione provinciale, deciderà sul-
l'esistenza o meno degli invocati bisogni locali. »

Chi approva la sostituzione del comma del pro-
getto ministeriale a quello del progetto della Com-
missione, proposta dal Senatore Giovanola, voglia al-
zarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Presidente. Dunque rileggo l'articolo con questo
emendamento.

« Art. 38. Lo Stato, i Comuni, gli altri Corpi mo-
rali ed i privati possono affrancare i loro boschi da
qualsiasi diritto d'uso ».

« Pel diritto di uso di legnatico lo affrancamento si
fa, salvo patto in contrario, mediante la cessione in
proprietà agli utenti di una parte del bosco gravato
da servitù ».

« Per gli altri diritti di uso l'affrancamento ha luogo,
salvo sempre convenzione in contrario, mediante il
pagamento d'una indennità ».

« È fatta eccezione pel diritto di pascolo, pel quale

gli utenti potranno ricusarsi a ricevere un'indennità,
nel caso che l'esercizio di codesto diritto risulti
indispensabile ai bisogni della popolazione interes-
sata ».

« In caso di divergenza il Prefetto, inteso l'Ufficio
forestale e la Deputazione provinciale, deciderà sul-
l'esistenza o meno degli invocati bisogni locali ».

« Contro siffatta decisione è ammesso il reclamo al
Ministero di Agricoltura e Commercio che pronuncierà
sentito il parere del Consiglio di Stato ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato)

« Art. 39. La domanda per l'affrancamento sarà
fatta dal proprietario al Prefetto: il quale chiamati e
conciliati gli interessati, e inteso il Consiglio di Pre-
fettura, decreterà l'affrancamento, e stabilirà il com-
penso o l'indennità di ragione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la
parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro di Grazia e
Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi duole di dover
far perdere questo tempo al Senato, ripigliando
la parola, ma non posso astenermi dal dichiarare che
dopo l'osservazione fatta dal Relatore, allorchè la di-
scussione versava sul precedente articolo, io non ho
ragione d'insistere sulla domanda che aveva fatta di
ottenere uno schiarimento sull'articolo di cui si tratta,
poichè trovo che il dubbio è risolto dall'articolo sus-
seguente, cioè dall'articolo 40: quindi non avrei nulla
da domandare e nulla da proporre.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, metto ai
voti l'articolo 39.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 40. Ove sorgano contestazioni le parti si ri-
volgeranno ai Tribunali, i quali sono chiamati a pro-
nunciarsi solo sull'ammontare del compenso, fermo
rimanendo il Decreto di affrancamento. »

(Approvato).

« Art. 41. L'affrancamento non può essere richiesto
dall'utente. »

(Approvato).

« Art. 42. L'esercizio dei diritti d'uso è regolato
dal Prefetto, sulla proposta dell'Amministrazione fore-
stale ed inteso il Consiglio di Prefettura, per modo che
soddisfi soltanto alla necessità dell'utente. »

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. A me pare che la disposizione
che si contiene in questo articolo possa essere contra-
ria al diritto civile che uno possa avere acquistato pel
pascolo di una data quantità di bestiame, la quale in
certi casi per contratto può essere stata stipulata
maggiore di quanto esige la necessità dell'utente.

Se il Prefetto dovesse tenere conto soltanto della

necessità e non del diritto acquisito, si commetterebbe un'ingiustizia autorizzata da quest'articolo di legge.

(*Volgendosi al Ministro di Grazia e Giustizia*).

Ministro di Grazia e Giustizia. Poichè parmi che l'onorevole Senatore Giovanola abbia voluto domandare l'avviso del Guardasigilli, io dichiaro che la stessa ragione, la quale non mi ha fatto insistere sulla domanda che faceva quando si è discusso l'articolo 39 (perchè il dubbio sorto nell'animo mio era risoluto dall'articolo 40), mi induce a pregare l'onorevole Senatore Giovanola a non insistere neppur sul disposto di quest'articolo, perchè per me il diritto dell'interessato di reclamare dinanzi ai Tribunali è sempre riservato; e quindi se può nascervi divergenza fra l'utente ed il proprietario, è naturale che vi sarà sempre il reclamo all'autorità giudiziaria.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Non mi pare che sia tanto sottintesa, perchè tutte le altre volte che nei precedenti articoli si è dato al Prefetto la facoltà di statuire, si è pur soggiunto che in caso di dissenso l'interessato aveva il diritto di ricorrere ai Tribunali.

L'articolo dice che il Prefetto regolerà l'esercizio dei diritti d'uso secondo la necessità. In molti casi la applicazione del solo criterio della necessità condurrà certamente alla violazione del maggiore diritto degli utenti.

Come già dissi, non bisogna solo preoccuparci delle grandi foreste che appartengono a persone agiate che hanno mezzi e denari per sopportare le spese, e spese anche di conseguenza, per richiamarsi ai Tribunali contro i gravami del Decreto amministrativo; ma bisogna pensare pure anche ai poveri i quali non hanno mezzo di difendersi e pei quali la guarentigia del procedimento giudiziario in più casi è una derisione. Anzi si vuole limitare un diritto che per sua natura deve essere limitato da sè stesso per cui propongo la soppressione di questa disposizione

Presidente. Sopprimerebbe l'inciso.

Senatore Giovanola l'inciso che dice: *per modo che soddisfi soltanto alla necessità dell'utente*. Si tolga la limitazione dell'esercizio quando è già determinato dal titolo.

Presidente. Dunque sopprimerebbe le parole: *per modo che soddisfi soltanto alla necessità dell'utente*; in questo caso bisognerà mettere ai voti l'articolo diviso.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Rel. Io spero che l'onorevole Senatore Giovanola vorrà concedermi che la condizione ingenua, essenziale di tutti quanti i diritti d'uso si è che l'utente limiti l'esercizio del proprio diritto allà soddisfazione del proprio bisogno. Questa, ripeto, è la condizione ingenua ed essenziale del diritto d'uso, ove il diritto d'uso non sia pattuito in termini differenti. Ora, prego

il Senato a tener ben distinte le due quistioni che si involgono in questa materia, la questione di diritto e la questione del godimento. Ove è diritto ed ove questo diritto è stabilito in certi tali termini e fino a certo limite, l'utente esercita pienamente il suo diritto usando della proprietà altrui, finchè il titolo positivo gliene dà la facoltà; e certamente nè questa legge, nè altre potrebbero mai limitare i diritti legittimamente acquisiti. Qui si tratta di sapere ove manca il titolo legittimo al diritto d'uso, ove mancano perciò i termini ed i limiti di questo diritto: l'articolo si riferisce a tutti quei casi nei quali il diritto d'uso è un fatto, il quale per il tempo che dura, per le circostanze che l'accompagnano si trasforma in possesso legittimo, ma che non è un diritto positivo perchè non è sanzionato da un patto.

Allora il godimento di questo diritto d'uso, il quale non è determinato precisamente dal titolo del godimento, da qualcheduno dovrà essere regolato! Non potrà essere sconfinato, indeterminato, rilasciato a beneplacito dell'utente, bisognerà che venga regolato da qualche autorità all'effetto che sia limitato ai bisogni dell'utente e questo non l'eserciti al di là di quel diritto naturale che gli compete come chiamato a partecipazione del godimento dei frutti della proprietà altrui.

Dunque, o si tratta di un diritto i di cui termini sono prestabiliti, e certamente il Prefetto non può con una sua risoluzione limitare e modificare questo diritto; o si tratta semplicemente di un fatto, che non ha condizioni e forme prestabilite, e allora mi pare congruo e giusto che un'autorità stabilisca fino a qual punto l'utente deve partecipare al godimento dei prodotti del direttario. Certamente, o il titolo scritto esiste, o non esiste: se esiste, non ha luogo l'ordinanza di limitazione del Prefetto; e se anche avesse luogo, non avrebbe nessun valore perchè l'utente invocherebbe sempre il proprio diritto: o il titolo manca, e trovo indispensabile che ci sia un'autorità la quale determini la misura dell'uso.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. L'onorevole Relatore ha perfettamente ragione, ma l'articolo ha torto di non corrispondere al di lui concetto. Se si mettesse nel principio dell'articolo, *in mancanza di titolo, l'esercizio dei diritti* ecc. si esprimerebbe ciò che ora è soltanto sottinteso. Ma non facendosi nessuna menzione dei diritti che possono essere specificamente acquisiti, io credo che potrà presentarsi il caso che l'utente dovrà sopportare indebite molestie che è nostro dovere di prevenire.

Proporrèi quindi di cominciare l'articolo colle parole: *In mancanza di titoli* ecc.

Presidente. Accetta la Commissione di mettere in principio dell'articolo: *In mancanza di titoli*?

Senatore Lauzi. Domando la parola!

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi nasce una dubbiezza sull'espressione: *in mancanza di titoli*; ma se non c'è titolo, non ci sarà diritto di uso.

Senatore De Gori, Relatore. C'è il possesso.

Senatore Lauzi. Allora dovrà dirsi *in mancanza di titolo scritto*: abbiamo detto in un articolo precedente che il diritto d'uso può esser giustificato tanto da un titolo scritto come dal possesso.

Se si dicesse, *in mancanza di titolo scritto*, allora capirei il senso dell'aggiunta, ma non lo capirei se si dicesse soltanto *in mancanza di titolo*, giacchè per titolo noi abbiamo anche ammesso il possesso.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Se ho bene inteso, l'onorevole Relatore ha congruamente risposto alle difficoltà che venivano facendo gli onorevoli preopinanti; solo parmi necessaria qualche spiegazione, onde togliere ogni equivoco, mercè le quali spiegazioni credo che cesserà ogni divergenza d'opinione.

Mi pare che l'onorevole sig. Relatore abbia voluto dire che il Prefetto possa determinare l'esercizio del diritto di uso, allora quando questo diritto non sia determinato dal titolo.

A parer mio, questo è il concetto della Commissione; ma converrebbe spiegarlo in questi termini: « Qualora il diritto di uso non sia determinato dal titolo, il Prefetto » con quello che segue.

Presidente. Accetta la Commissione questa proposta dell'onorevole Senatore De Foresta?

Senatore De Gori, Relatore. L'accetta.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Vorrei rispondere due parole all'onorevole Senatore Lauzi, per dirgli che ho bene imparato che il possesso può equivalere al titolo; ma che altro è titolo, altro è possesso. Accetto quindi ben volentieri la proposta dell'onorevole De Foresta che conferma perfettamente la mia.

Presidente. Dunque il sig. Senatore De Foresta propone un emendamento?

Senatore De Foresta. Manderò al seggio della Presidenza l'emendamento che proponerò.

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore De Foresta dovrebbe essere collocato al principio dell'articolo 42, e sarebbe così concepito: « *Se l'esercizio del diritto d'uso non è determinato dal titolo, il Prefetto lo regola sulla proposta dell'Amministrazione forestale, ecc.* »

Essendo la proposta accettata dalla Commissione, non occorre domandare se è appoggiata, e quindi porrò ai voti l'articolo così emendato.

« Art. 42. Se l'esercizio dei diritti d'uso non è determinato dal titolo, il Prefetto lo regola sulla proposta dell'Amministrazione forestale ed inteso il Consiglio di

Prefettura, per modo che s'oddisfi soltanto alla necessità dell'utente. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 43. Chiunque non siasi uniformato al disposto degli articoli 34 e 35, sarà decaduto dal diritto d'uso.

« La decadenza sarà pronunziata dal Tribunale competente. »

(Approvato).

« **TITOLO IV. — Incoraggiamenti e premi per la selvicoltura.** — CAPO I. — Art. 44. — I Corpi Morali ed i privati che planteranno nuove selve sulla cima dei monti, sulle sponde dei fiumi, laghi, stagni e paludi, o sulle coste del mare, ovvero in terreni non suscettibili di altra cultura, potranno ricevere incoraggiamenti e premi dallo Stato. »

(Approvato).

« Art. 45. Il Ministero di Agricoltura e Commercio pubblicherà ogni anno le Relazioni degli incoraggiamenti e premi accordati. »

(Approvato).

« Art. 46. Il Ministero di Agricoltura, e Commercio procurerà il riboscamento dei monti denudati di piante se, ove, e come possa essere conveniente. A tale effetto lo Stato può anco espropriare per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge. »

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Devincenzi.

Senatore Devincenzi. Questo articolo mi pare assai grave: ma essendo l'ora tarda, crederei conveniente rimandarne la discussione a domani.

Presidente. Se trattasi di non lunga discussione, parmi si possa continuare.

Senatore Devincenzi. Se vogliono, dirò brevemente..

Senatore De Foresta. Domando la parola per una questione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io credo che si presenti una questione gravissima, quale è quella della espropriazione per causa di utilità pubblica, e credo che la discussione sarà lunga: perciò mi sembrerebbe opportuno rimandarla a domani.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Questa legge consta di 155 articoli, e non ne abbiamo votati che pochi, cioè appena un terzo; certo io non me ne lagno, imperocchè questa discussione fu condotta con somma intelligenza; ma d'altra parte, se andiamo di questo passo, non so quando potrà aver termine. Quindi mi permetterò di pregare i miei Colleghi a radunarsi un'ora prima, perchè in tal modo si potrebbe procedere più alacramente nella discussione.

Presidente. Quanto a me, accetto volentieri quest'invito.

Aderendo dunque alla proposta del signor Senatore Arrivabene, se credono, domani si terrà seduta al tocco.

Se non che, domani vi è riunione al tocco negli Uffici. Prego i Signori Senatori perciò a trovarsi presenti alle ore due precise.

Debbo avvertire altresì i Signori Senatori che domani, sospendendo la discussione del progetto di legge

sul Codice forestale, si procederà a quella di altre due leggi: l'una per l'ordinamento del servizio semaforico sui litorali, l'altra per deroga al disposto dell'articolo 33 della legge 7 luglio 1866 riguardo alla Badia di S. Martino alla Scala presso Palermo.

Dunque domani al tocco negli Uffici e alle due precise in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)